



**Internationale Organisation für Rebe und Wein
International Organisation of Vine and Wine
Organización Internacional de la Viña y el Vino
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino**

**PROGETTI DI
RISOLUZIONI PROVVISORIE
TAPPA 5**

SETTEMBRE 2009

FASE	1	2	3	4	5	6	7	8
DATA	03/2008	06/2008	Ott. 2008	03/2009	06/2009			
					Sett 2009			

PROGETTO DI RISOLUZIONE PROVVISORIA
CII/TECNO/08/394 fase 5¹

DEALCOLIZZAZIONE PARZIALE DEL VINO

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Visto l'articolo 2 paragrafo 2 ii dell'accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

Considerando la risoluzione 10/2004 relativa alla dealcolizzazione parziale dei vini adottata dall'OIV nel 2004,

Avendo preso conoscenza dei lavori del gruppo di esperti « *Tecnologia* »,

Considerando che alcune pratiche enologiche che hanno obiettivi opposti devono essere escluse,

Considerando che alcune tecniche hanno già mostrato la loro efficacia per la dealcolizzazione parziale dei vini,

Considerando che é necessario definire e precisare il tipo di materiale utilizzato in funzione dell'obiettivo enologico tenuto conto che differenti materiali possono essere utilizzati per ottenere lo stesso obiettivo,

Considerando il limite del 2% citato nella versione attuale e tenuto conto della risoluzione 18/73 relativa alla definizione del vino di base che precisa i limiti del titolo alcolimetrico in volume

DECIDE : Su proposta della Commissione II « Enologia », di modificare nel *Codice internazionale delle pratiche enologiche* la scheda relativa alla dealcolizzazione parziale dei vini secondo le modifiche proposte:

¹ Per fare seguito alle discussioni della Commissione Enologia del 30 giugno 2009 (OIV CII CR 06 2009), questa risoluzione sarà valutata nel corso della riunione della Commissione Enologia il 19 ottobre 2009 a Parigi (Francia) che in funzione dei commenti degli Stati membri e Osservatori potrà decidere la presentazione di questa risoluzione per adozione all'Assemblea generale straordinaria dell'OIV il 23 ottobre 2009

PARTE II

Capitolo 3: Vino

3.5.13. Dealcolizzazione parziale del vino (Oeno 10/04)		
TESTO ATTUALE	MODIFICHE PROPOSTE	Note esplicative
<i>Definizione :</i> Procedura consistente nell'eliminare una parte dell'etanolo del vino.	<i>Senza cambiamenti</i>	
<i>Obiettivo:</i> Ottenere un vino parzialmente dealcolizzato	<i>Senza cambiamenti</i>	
<i>Prescrizioni :</i> a) Gli obiettivi possono essere ottenuti per mezzo di tecniche denominate tecniche sottrattive ◆ Evaporazione parziale sotto vuoto ◆ Altre tecniche**	<i>a') Gli obiettivi possono essere ottenuti per mezzo di tecniche denominate tecniche separative utilizzate singolarmente o in combinazione</i> ◆ <i>Evaporazione parziale sotto vuoto</i> ◆ <i>tecniche a membrana</i> ◆ <i>distillazione</i>	
b) Tale procedimento non deve essere applicato a vini che presentano difetti organolettici.	<i>b') Senza cambiamenti</i>	
c) L'asporto dell'alcool dal vino non deve essere eseguito congiuntamente alla modifica del tenore zuccherino nei mosti corrispondenti	<i>c') Tale procedimento non deve essere applicato al vino congiuntamente all'aumento del tenore zuccherino nei mosti corrispondenti</i>	<i>E' stato proposto di poter utilizzare la dealcolizzazione parziale dei vini congiuntamente ad una possibile riduzione del tenore in zucchero dei mosti, ma non ad un aumento</i>
d) Tale tecnica non deve essere impiegata congiuntamente ad altre tecniche sottrattive.	<u><i>Sopprimere il testo</i></u>	<i>Conformemente alla proposta a'), le tecniche separative possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione</i>

<p>e) Il tenore alcolico non deve essere ridotto di oltre il 2% vol</p>	<p>Opzione A: Il tenore alcolico non deve essere ridotto di oltre il 2 % vol</p> <p><i>Opzione B: Il tenore alcolico in volume del prodotto finale deve essere conforme a quello precisato dalla definizione del vino nella risoluzione 18/73</i></p> <p><i>Opzione C: Il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 25 % e deve essere conforme a quello precisato dalla definizione del vino nella risoluzione 18/73</i></p>	<p><i>Tenuto conto dell'assenza di consenso sui limiti della dealcolizzazione in occasione delle riunioni dei gruppi di esperti di marzo 2009, il Presidente dell'OIV ha proposto durante la riunione del Comitato Scientifico e Tecnico di marzo 2009 una terza opzione.</i></p> <p><i>Si propone pertanto ad ogni Stato membro di indicare la propria posizione rispetto alle tre opzioni proposte.</i></p>
<p>e') La pratica deve essere posta in atto sotto la responsabilità di un enologo o tecnico specializzato.</p>	<p><i>e') Senza cambiamenti</i></p>	
<p><i>Raccomandazione dell'OIV:</i> Amnesso con riserva di descrivere le tecniche sopra menzionate.</p>	<p><i>Amnesso conformemente alle descrizioni, che figurano nel Codice enologico internazionale, dei materiali e dei processi utilizzati nelle tecniche sopra menzionate.</i></p>	<p><i>Le tecniche utilizzate sono riprese sotto la (a') specificando che i materiali e le pratiche utilizzate saranno descritte nelle monografie del Codex enologico internazionale.</i> <i>Si cerca così d'evitare di descrivere in dettaglio tutte le apparecchiature commerciali.</i> <i>Tenuto conto che la stessa tecnica può essere utilizzata, è necessario definire e specificare i tipi di membrana corrispondenti agli obiettivi della scheda</i></p>

Fase	1	2	3	4	5	6	7	8
Data	03/2007	03/2008	Ott.2008	03/2009	05/2009			
					Sett 2009			

PROGETTO DI RISOLUZIONE PROVVISORIA
CII/TECHNO/08/372 Fase 5¹

TECNICHE DI SEPARAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI MOSTI E VINI

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Visto l'articolo 2 paragrafo 2 ii dell'accordo del 3 aprile 2001 che ha portato alla creazione dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino

dopo aver preso atto dei lavori del gruppo d'esperti "Tecnologia",

DECIDE:

su proposta della Commissione II "Enologia" d'introdurre nella parte II e III del "*Codice internazionale delle pratiche enologiche*" le pratiche e i trattamenti enologici seguenti:

Parte:

Scheda generale sulle "Tecniche separative"

Definizione:

Processi fisici consistenti nel separare vino o mosto in frazioni con diversa composizione chimica.

Obiettivi:

- a) Ottimizzazione delle proprietà organolettiche del vino.
- b) Maggiore efficienza delle altre fasi necessarie del trattamento

1

Per fare seguito alle discussioni della Commissione Enologia del 30 giugno 2009 (OIV CII CR 06 2009), questa risoluzione sarà valutata nel corso della riunione della Commissione Enologia il 19 ottobre 2009 a Parigi (Francia) che in funzione dei commenti degli Stati membri e Osservatori potrà decidere la presentazione di questa risoluzione per adozione all'Assemblea generale straordinaria dell'OIV il 23 ottobre 2009

Prescrizioni:

- a) Allontanamento completo o parziale delle frazioni
- b) Ricombinazione completa o parziale delle frazioni eventualmente trattate.
- c) Gli obiettivi possono essere conseguiti con tecniche diverse da sole o in combinazione
 - Tecniche a membrana
 - Distillazione
 - Tecniche a evaporazione
 - Altre tecniche di separazione
- d) I trattamenti delle frazioni devono essere conformi al Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV
- e) La ricombinazione deve essere eseguita nel minor tempo possibile.
- f) La miscelazione di frazioni non trattate o trattate diverse da quelle usate come additivi autorizzati deve essere eseguita esclusivamente tra frazioni della stessa origine
- g) Il mosto/vino da trattare deve essere conforme alle definizioni e ai limiti dell'OIV

Fase	1	2	3	4	5	6	7	8
Data	03/2007	03/2008	Ott.2008	03/2009	05/2009			
					Sett 2009			

PROGETTO DI RISOLUZIONE PROVVISORIA
CII/TECHNO/08/373A Fase 5¹

IMPIEGO DI TECNICHE A MEMBRANA

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Visto l'articolo 2 paragrafo 2 ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che ha portato alla creazione dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino

dopo aver preso atto dei lavori del gruppo d'esperti "Tecnologia",

DECIDE:

su proposta della Commissione II "Enologia" d'introdurre nella parte II del "*Codice internazionale delle pratiche enologiche*" le pratiche e i trattamenti enologici seguenti:

Parte 2: MOSTI

IMPIEGO DI TECNICHE A MEMBRANA

Definizione:

Trattamento di mosti con l'uso di tecniche a membrana che consentono il trattenimento o il passaggio selettivo di alcuni composti nei mosti.

Obiettivi:

- a) Fare in modo che i mosti consentano di produrre un vino o altri prodotti vitivinicoli più equilibrati in termini di caratteristiche organolettiche
- b) Compensare gli effetti di condizioni meteorologiche avverse e del mutamento del clima,
- c) Ampliare le tecniche disponibili per lo sviluppo di prodotti più adatti ai gusti dei consumatori

¹

Per fare seguito alle discussioni della Commissione Enologia del 30 giugno 2009 (OIV CII CR 06 2009), questa risoluzione sarà valutata nel corso della riunione della Commissione Enologia il 19 ottobre 2009 a Parigi (Francia) che in funzione dei commenti degli Stati membri e Osservatori potrà decidere la presentazione di questa risoluzione per adozione all'Assemblea generale straordinaria dell'OIV il 23 ottobre 2009

Prescrizioni:

- a) Fare riferimento alla scheda generale sui trattamenti dei mosti e dei vini mediante tecniche separative
- b) Gli obiettivi appena citati possono essere conseguiti applicando queste tecniche per:
 - 1. la disidratazione parziale del mosto
 - 2. la riduzione della concentrazione di zuccheri,
 - 3. l'aggiustamento dell'acidità o del pH dei mosti
 - 4. la riduzione della concentrazione di alcuni acidi organici.
- c) Esistono diversi tipi di tecniche a membrana, in uso da sole o combinate, in funzione degli obiettivi perseguiti, compresi:
 - 1. microfiltrazione,
 - 2. ultrafiltrazione,
 - 3. nanofiltrazione,
 - 4. contattore a membrana
 - 5. osmosi inversa,
 - 6. trattamenti elettromembranari,
 - 7. altre tecniche a membrana
- d) Prima di essere ricombinate nei mosti, le diverse frazioni ottenute mediante le procedure a membrana possono essere eventualmente sottoposte a ulteriori trattamenti ammessi dall'OIV per i mosti
- e) Diverse frazioni, eventualmente soggette a ulteriori trattamenti, possono essere introdotte solo in mosti della stessa origine e non possono essere utilizzate per la correzione o la realizzazione di altre fasi della vinificazione.
- f) L'uso di membrane per ottenere caratteristiche contrarie (per esempio: disacidificazione e acidificazione del medesimo mosto) non è autorizzato.
- g) Questa procedura deve essere eseguita da un enologo o da un tecnico specializzato.
- h) Le membrane e il materiale, oltre che alle pratiche impiegate nelle procedure complementari, devono essere conformi alle disposizioni del *Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche e del Codice Enologico Internazionale*.

*Raccomandazione dell'OIV:
ammesso*

Fase	1	2	3	4	5	6	7	8
Data	03/2007	03/2008	Ott.2008	03/2009	05/2009			
					Sett 2009			

PROGETTO DI RISOLUZIONE PROVVISORIA
CII/TECHNO/08/373B Fase 5¹

IMPIEGO DI TECNICHE A MEMBRANA

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Visto l'articolo 2 paragrafo 2 ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che ha portato alla creazione dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino

dopo aver preso atto dei lavori del gruppo d'esperti "Tecnologia",

DECIDE:

su proposta della Commissione II "Enologia" d'introdurre nella parte III del "*Codice internazionale delle pratiche enologiche*" le pratiche e i trattamenti enologici seguenti:

Parte 3: VINO

IMPIEGO DI TECNICHE A MEMBRANA

Definizione:

Trattamento del vino con l'uso di tecniche a membrana che consentono il trattenimento o il passaggio selettivo di alcuni composti nel vino.

Obiettivi:

- a) Elaborare vino più equilibrato in termini di caratteristiche organolettiche,
- b) Compensare gli effetti di condizioni meteorologiche avverse e del mutamento del clima,
- c) Ampliare le tecniche disponibili per lo sviluppo di prodotti più adatti ai gusti dei consumatori

¹

Per fare seguito alle discussioni della Commissione Enologia del 30 giugno 2009 (OIV CII CR 06 2009), questa risoluzione sarà valutata nel corso della riunione della Commissione Enologia il 19 ottobre 2009 a Parigi (Francia) che in funzione dei commenti degli Stati membri e Osservatori potrà decidere la presentazione di questa risoluzione per adozione all'Assemblea generale straordinaria dell'OIV il 23 ottobre 2009

Disposizioni:

- a) Fare riferimento alla scheda generale sui trattamenti dei mosti e dei vini mediante tecniche separative
- b) Gli obiettivi appena citati possono essere conseguiti applicando queste tecniche per
 - 1. la stabilizzazione dell'acido tartarico,
 - 2. la disidratazione parziale,
 - 3. la dealcolizzazione parziale del vino,
 - 4. l'aggiustamento dell'acidità o del pH del vino,
 - 5. la riduzione della concentrazione di alcuni acidi organici fissi, la riduzione del livello di acidità volatile nei vini destinati alla commercializzazione.
- c) Esistono diversi tipi di tecniche a membrana, da utilizzare da sole o in combinazione in funzione degli obiettivi perseguiti, compresi:
 - 1. microfiltrazione,
 - 2. ultrafiltrazione,
 - 3. nanofiltrazione,
 - 4. contattore a membrana
 - 5. osmosi inversa,
 - 6. procedimenti elettromembranari,
 - 7. altre tecniche a membrana
- d) Prima di essere ricombinate nel vino, le diverse frazioni ottenute con le procedure a membrana possono essere eventualmente sottoposte a ulteriori trattamenti ammessi dall'OIV per il vino.
- e) Diverse frazioni, eventualmente soggette a ulteriori trattamenti, possono essere introdotte solo nel vino dal quale esse sono derivate e non possono essere utilizzate per la correzione o la realizzazione di altre fasi del processo di produzione del vino.
- f) L'utilizzo di membrane per ottenere caratteristiche contrarie (per esempio deacidificazione e acidificazione del medesimo vino) non è autorizzato .
- g) Questa procedura deve essere eseguita da un enologo o da un tecnico specializzato.
- h) Le membrane e il materiale, oltre alle pratiche impiegate nelle procedure complementari, devono essere conformi alle disposizioni del Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche e del *Codice Enologico Internazionale*.

Raccomandazione dell'OIV:
ammesso

FASE	1	2	3	4	5	6	7	8
DATA	03/2007	03/2008	Ott.2008	03/2009	05/2009			
					Sett 2009			

PROGETTO DI RISOLUZIONE PROVVISORIA
CII/TECNO/08/360 Fase 5¹

ACIDIFICAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO ELETTROMEMBRANARIO – MOSTO

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2 paragrafo 2 ii dell'accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

Tenuto conto dei lavori del gruppo d'esperti «Tecnologia»,

DECIDE, su proposta della Commissione II «Enologia», d'introdurre nella parte II del "Codice internazionale delle prassi enologiche" le pratiche e trattamenti enologici seguenti:

DECIDE di modificare di conseguenza la scheda 2.1.3.1 Acidificazione aggiungendo la prescrizione

e) con trattamento elettromembranario, vedi Acidificazione mediante Trattamento elettromembranario (Elettrodialisi con membrane bipolari)

PARTE II

Capitolo 2: Mosti

2. MOSTI

2.1.3.1.3 ACIDIFICAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO ELETTROMEMBRANARIO
(Elettrodialisi con membrane bipolari)

Definizione:

Metodo fisico d'estrazione ionica del mosto sotto l'azione di un campo elettrico per mezzo di membrane permeabili ai cationi da un lato e di membrane bipolari dall'altro che permette l'aumento di acidità di titolazione e di acidità reale (diminuzione del pH)

¹

Per fare seguito alle discussioni della Commissione Enologia del 30 giugno 2009 (OIV CII CR 06 2009), questa risoluzione sarà valutata nel corso della riunione della Commissione Enologia il 19 ottobre 2009 a Parigi (Francia) che in funzione dei commenti degli Stati membri e Osservatori potrà decidere la presentazione di questa risoluzione per adozione all'Assemblea generale straordinaria dell'OIV il 23 ottobre 2009

Obiettivi:

- a) aumento di acidità di titolazione e di acidità reale (diminuzione del pH)
- b) Favorire una corretta evoluzione biologica e un buon svolgimento della vinificazione
- c) Favorire un corretto svolgimento della maturazione del vino.
- d) Porre rimedio a un'insufficiente acidità naturale provocata da:
 - condizioni climatiche della regione viticola, o
 - pratiche enologiche che comportano una diminuzione dell'acidità naturale

Prescrizioni:

- a) L'acidificazione mediante trattamento membranario non deve servire a mascherare una frode,
- b) Le membrane cationiche devono essere adeguate all'estrazione dei soli cationi e in particolare del catione: K^+ ,
- c) Le membrane bipolari devono essere impermeabili agli anioni e ai cationi del mosto
- d) L'acidificazione tramite elettrodialisi bipolare puo' essere effettuata a condizione che l'acidità iniziale dei mosti non sia aumentata di più di 54 meq/l (ovvero 4 g/l espressi in acido tartarico)
Quando il mosto e il vino sono acidificati, l'aumento netto accumulato non deve oltrepassare 54 meq/l (ovvero 4 g/l espressi in acido tartarico)
- e) L'esecuzione del processo deve essere posta sotto la responsabilità di un enologo o tecnico specializzato.
- f) Le membrane devono rispondere alle prescrizioni del Codice enologico internazionale

Raccomandazione dell'OIV:

Ammesso.

FASE	1	2	3	4	5	6	7	8
DATA	03/2007	03/2008	Ott.2008	03/2009	05/2009			
					Sett 2009			

PROGETTO DI RISOLUZIONE PROVVISORIA
CII/TECHNO/08/361 Fase 5¹

ACIDIFICAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO ELETTROMEMBRANARIO – VINI

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2 paragrafo 2 ii dell'accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

Tenuto conto dei lavori del gruppo d'esperti «Tecnologia»,

DECIDE, su proposta della Commissione II «Enologia», d'introdurre nella parte II del "Codice internazionale delle prassi enologiche" le pratiche e trattamenti enologici seguenti:

DECIDE di modificare di conseguenza la scheda 3.1.1. Acidificazione aggiungendo la prescrizione

d) mediante l'impiego del trattamento elettromembranario, vedi Acidificazione mediante trattamento elettromembranario (Elettrodialisi con membrane bipolari)

PARTE III

Capitolo 3: Vini

3. VINI

3.1.1.4. TRATTAMENTO ELETTROMEMBRANARIO (Elettrodialisi con membrane bipolari)

Definizione:

Metodo fisico di estrazione ionica nel vino sotto l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai cationi, da una parte, e di membrane bipolari, dall'altra, che consente l'aumento dell'acidità di titolazione e dell'acidità reale (diminuzione del pH).

¹

Per fare seguito alle discussioni della Commissione Enologia del 30 giugno 2009 (OIV CII CR 06 2009), questa risoluzione sarà valutata nel corso della riunione della Commissione Enologia il 19 ottobre 2009 a Parigi (Francia) che in funzione dei commenti degli Stati membri e Osservatori potrà decidere la presentazione di questa risoluzione per adozione all'Assemblea generale straordinaria dell'OIV il 23 ottobre 2009

Obiettivi:

- a) Aumento dell'acidità di titolazione e dell'acidità reale (diminuzione del pH).
- b) Elaborare dei vini equilibrati dal punto di vista delle sensazioni gustative.
- c) Favorire una corretta evoluzione biologica e una corretta conservazione del vino.
- d) Porre rimedio a un'insufficiente acidità naturale provocata da:
 - condizioni climatiche della regione viticola, o
 - pratiche enologiche che comportano una diminuzione dell'acidità naturale.

Prescrizioni:

- a) L'acidificazione mediante trattamento membranario non deve servire a mascherare una frode,
- b) Le membrane cationiche devono essere adeguate all'estrazione dei soli cationi e in particolare del catione: K^+ ,
- c) Le membrane bipolari devono essere impermeabili agli anioni e ai cationi.
- d) L'acidificazione tramite elettrodialisi bipolare puo' essere effettuata a condizione che l'acidità iniziale dei mosti non sia aumentata di più di 54 meq/l (ovvero 4 g/l espressi in acido tartarico)
Quando il mosto e il vino sono acidificati, l'aumento netto accumulato non deve oltrepassare 54 meq/l (ovvero 4 g/l espressi in acido tartarico)
- e) L'esecuzione del processo deve essere posta sotto la responsabilità di un enologo o tecnico specializzato.
- f) Le membrane devono rispondere alle prescrizioni del Codice enologico internazionale

Raccomandazione dell'OIV:

Ammessa.